

CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "GIRASOLE"

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della concessione la gestione del servizio di asilo nido, nell'edificio di proprietà comunale, situato in Taglio di Po, Via Collodi n. 4 .La capienza gestionale dell'Asilo Nido è di 30 bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla L.R. Veneto 27.04.1990, n. 32, al regolamento comunale e alle norme previste nel capitolato.

L'Asilo Nido è autorizzato all'esercizio e accreditato in base alla L.R. n. 22/2002 per ospitare n.30 bambini e pertanto la ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla suddetta normativa. Nella struttura potranno realizzarsi altre attività collaterali e/o integrative, di socializzazione rivolte all'infanzia, alle famiglie.

Il Comune mantiene il potere di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standard di qualità, efficacia ed efficienza del servizio.

ART. 2 - DURATA

La concessione di cui al presente capitolato ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Il Concessionario deve organizzare il servizio di asilo nido per un periodo di apertura all'utenza di di 10 mesi e 15 giorni – da gennaio a dicembre escluso il mese di agosto e gli ultimi 15 giorni di luglio. Il Comune di Taglio di Po, per una garanzia della continuità del servizio, si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto qualora la nuova gestione non fosse operativa, di prorogare il gestore uscente per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Quando questo non contrasti con le norme di legge, il Comune si riserva la facoltà di negoziare con il soggetto concessionario il rinnovo del contratto di concessione, per ulteriori tre anni, ammettendosi la revisione degli elementi economici e degli altri più opportuni elementi contrattuali alla luce dell'esperienza di gestione svolta. Almeno sei mesi prima della scadenza il Comune notificherà per iscritto al soggetto concessionario la proposta di addivenire a nuovo rapporto contrattuale oppure la decisione in senso contrario. La mancata comunicazione va interpretata come rinuncia all'ipotesi di rinnovo della concessione.

ART. 3 – NORMATIVA TECNICO-ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:

- L.328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R.32/1990 “ Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia : asili nido e servizi innovativi” e s.m.i.;
- L.R. 22/2002 “ Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

- DGR 84/2007 per l'approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali.

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n.28/2013 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori , servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

L' appaltatore acquisirà direttamente gli introiti delle rette ed il contributo regionale annuo in conto gestione per i servizi per la prima infanzia (L.R. N.32/90,L.R.n.22/2002,L.R. n.2/2006).

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tale contributo subisca una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non sia riconosciuto e liquidato, per qualsiasi motivo.

L'importo posto a base di gara - Iva esclusa - è di €700,00 mensili per ciascun bambino utente a tempo pieno residente nel Comune ed € 500,00 mensili per ciascun bambino utente tempo part-time residente nel Comune.

Il numero degli utenti previsto non costituisce obbligo contrattuale, ma potrà variare in base alle domande. Non viene considerato utente il bambino che, seppur iscritto, non ha ancora iniziato la frequenza.

L'importo presunto complessivo della concessione, calcolato in relazione alla media delle presenze dei bambini negli ultimi tre anni di concessione del servizio (22 tempo pieno e 5 part-time) , al numero dei mesi di apertura dell'Asilo Nido nell'anno educativo (10) e giorni 15 e modulato con riferimento al quadro di entrate annue,derivante dalle risorse acquisibili dal concessionario mediante riscossione: delle tariffe a carico dell'utenza, del contributo regionale è stimato in **€ 202.800,00 (IVA esclusa) annui per un importo totale posto a base d'asta totale per anni 3 di durata dell'appalto di € 608.400,00 (IVA esclusa).**

Tale importo è meramente presuntivo e non vincola il Comune; l'importo effettivo dell'appalto sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

Con il ribasso offerto dalla ditta si calcolerà il costo per singolo bambino frequentante (prezzo complessivo determinato diviso tre anni, diviso 10,5 mesi, diviso 27 bambini).

L'importo corrisposto mensilmente al concessionario è pari alla differenza del costo mensile per bambino,definito con l'offerta, a cui dovrà essere sottratto la retta di frequenza e la stima mensile del contributo regionale. Tale importo è legato al numero effettivo delle presenze giornaliere a cui verranno applicate le disposizioni di cui all'art.22 del presente capitolato.

L'inserimento di utenti non residenti, in caso di esaurimento delle graduatorie comunali e di posti disponibili , viene gestito dal concessionario che può anche applicare rette mensili diversificate .

ART.5 – D.U.V.R.I. ONERI PER LA SICUREZZA

Il Comune ha elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al presente capitolato, che riporta le indicazioni a cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi, nonché i costi per la sicurezza. Per i rischi specifici dell'attività, non riferibili alle interferenze, la ditta è tenuta a presentare il proprio piano di sicurezza e a provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Nel formulare l'offerta la ditta dovrà tenere conto dei relativi costi.

La società aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà ottemperare alle norme di prevenzione degli infortuni, formando ed informando il personale e dovrà attivare tutti gli interventi volti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Dovrà inoltre comunicare il nominativo del Responsabile per la sicurezza

ART.6 - FONDO COMUNALE

Il corrispettivo caratterizzante il rapporto di concessione consiste nel diritto, per il concessionario, di gestire autonomamente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto delle concessione, in ogni caso nel rispetto delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale fissate e tutelate dal Comune.

Il Comune interviene economicamente a riduzione delle rette di frequenza a carico delle famiglie utenti residenti nel Comune di Taglio di Po, predisponendo uno specifico fondo destinato a contenere la spesa necessaria per singolo inserimento. Detto fondo viene versato dal Comune al concessionario nella misura massima di € 65.000,00 per il primo anno di concessione, € 60.000,00 per il secondo ed € 55.000,00 per il terzo anno mensilmente sulla base del rendiconto del numero di bambini effettivamente frequentanti. La concreta modalità di corresponsione del fondo potrà essere oggetto di specifici accordi tra Comune e Concessionario ed essere revisionata nel corso della vigenza contrattuale.

ART.7 - LOCALI ED ARREDI

L'immobile destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnate a titolo gratuito per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

Tutto il materiale preso in consegna dal gestore si intende in buono stato di conservazione. Il Concessionario si impegna a mantenere, conservare e restituire a fine contratto la struttura immobiliare e il contenuto della stessa nelle stesse condizioni di presa in carico, fatta eccezione per la normale usura e il consumo. Eventuali migliorie e/o sostituzioni e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti la struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

ART.8 - SERVIZIO DI PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. I prodotti usati dovranno essere di prima qualità, atossici, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, non dovranno alterare i materiali con cui vengono a contatto e dovranno garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. I prodotti per la pulizia dovranno essere conformi ai criteri ambientali di cui al D.M. 24 maggio 2012 (G.U. n.142 del 20/06/2012)

ART.9 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il periodo di validità del contratto.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

La struttura ospitante l'Asilo Nido comunale viene consegnata in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale previsti dalla L.R. n.22/2002 e suoi decreti attuativi. E' cura del concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale, fatti salvi gli elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune. Parimenti spetta al concessionario curare l'attivazione delle procedure che portino al rinnovo dei predetti certificati istituzionali, all'approssimarsi della loro scadenza. Il Comune assicura la necessaria collaborazione a questo fine, per quanto di competenza. In generale, il soggetto concessionario si impegna al rispetto e al mantenimento integrale delle caratteristiche del servizio di asilo nido necessarie ai fini

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, come descritte nella normativa citata L.R. n.22/2002.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda Ulss 5 Polesana e alla Regione Veneto.

ART.11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e utilizzerà, per le transazioni derivanti dalla concessione conti correnti dedicati opportunamente comunicati.

Si impegna a richiedere la liquidazione dei corrispettivi mediante fattura elettronica a mezzo piattaforma predisposta dal M.E.F., con l'inserimento del relativo C.I.G.

ART. 12- GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) pari al 2% del valore presunto della concessione, nelle modalità indicate dall'art.93 del D.Lgs.50/2016, e secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

La mancata costituzione, da parte del Concessionario, della garanzia definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 13 – PROCEDURA DI SELEZIONE

Il Concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art.60 del D.lgs. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione , esplicitati nel bando e nel disciplinare di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95 del D.Lgs. 50/2016. L'offerta economica più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso:

- incidenza massima punti 70 per l'offerta tecnica/progettuale;
- incidenza massima punti 30 per l'offerta economica.

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all'impresa che otterrà il punteggio più alto.

ART.14 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve assicurare il calendario educativo (1° settembre/15 luglio) con orario di apertura giornaliero dalle ore 7,30 alle ore 18,15 dal lunedì al venerdì (tempo pieno).

Il servizio deve altresì prevedere, all'interno dell'orario di apertura considerato (7.30 – 18,15) la tipologia di tempo parziale (7,30 -12,30) .

La struttura accoglie i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Oltre il termine dei 36 mesi possono continuare a frequentare il Nido i bambini già inseriti, sino all'ingresso alla scuola dell'infanzia. Hanno priorità d'ingresso al servizio i bambini delle famiglie residenti nel Comune di Taglio di

Po. Il Concessionario individua con la massima sollecitudine la disponibilità di posti vacanti, nel corso dell'anno, e procede alla sua comunicazione all'ufficio servizi sociali del Comune per nuovi inserimenti.

L'Asilo nido deve tutelare e garantire il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap e svantaggio sociale.

Il servizio Asilo Nido è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico.

Al Concessionario è lasciata facoltà di attivare - gratuitamente o con eventuale onere a carico delle famiglie - attività, come laboratori, incontri con professionisti, corsi per mamme e bambini, di gioco/danza, gioco/yoga, fiabe animate ecc.

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie degli utenti direttamente all'aggiudicatario e saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'effettivo costo di gestione, così come definito in sede di gara d'appalto.

Il Concessionario potrà introitare eventuali contributi straordinari, nel caso in cui le relative spese siano a suo carico. Le pratiche di domanda e rendicontazione relative ai suddetti benefici sono di competenza del concessionario.

ART. 15 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune per l'attuazione del servizio mette a disposizione:

- i locali, siti in via Collodi n. 4, in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore;
- le attrezzature tecniche e gli arredi presenti.
- la copertura assicurativa per furto, incendio ed eventi speciali dell'immobile e dei beni mobili comunali;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi e tutto ciò che risulta connesso con la struttura;
- gli interventi relativi all'adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge;
- la manutenzione straordinaria ed eventuale sostituzione degli arredi esterni ed interni dei beni di proprietà comunale, dei grandi elettrodomestici (es.: lavastoviglie, lavabiancheria, frigorifero), dell'arredo professionale della cucina (es.: tavoli, sedie, carrelli inox), con esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori dell'impresa affidataria;
- i consumi per fornitura acqua, energia elettrica, telefonia e gas;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (es.: sfalcio, potatura);
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Sono riservati al Comune di Taglio di Po:

- la determinazione delle rette di frequenza stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale;
- le domande di iscrizione al servizio e la formazione della graduatoria secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale

ART. 16 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Taglio di Po, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve

contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale e organizzazione propri. Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il Concessionario, in ogni caso, manterrà indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno diretto od indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò l'Amministrazione Comunale stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. L'Amministrazione Comunale, in particolare, obbliga il Concessionario all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 25/07/2011. Il Concessionario deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo:

- al rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- alla fornitura, preparazione e somministrazione dei pasti – colazione, pranzo, merende – secondo le tabelle dietetiche ed il programma alimentare appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana di Rovigo. Devono essere garantiti menù differenziati per bambini con intolleranze alimentari certificate dal pediatra curante. I generi alimentari devono essere di prima qualità e scelta, provenienti da filiere produttive certificate (Regolamento CE n. 178 del 28/1/2002). Devono essere utilizzati esclusivamente prodotti non derivati da O.G.M. o che non contengano O.G.M.;
- nell'approvvigionamento delle derrate alimentari e nella preparazione dei pasti si deve fare riferimento alle Linee guida della Regione Veneto in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica (agosto 2017);
- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia, nonché fornitura di stoviglie e di quanto necessario per il funzionamento del servizio mensa, da sostituire ed integrare all'occorrenza;
- alla fornitura dei materiali igienico-sanitari (es.: pannolini, creme, asciugamani ecc.) e dei materiali di pronto soccorso;
- alla fornitura del tovagliato e della biancheria in caso di necessità;
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria) per un importo di almeno € 1.000,00 per anno educativo, anche su suggerimento del Comitato di Gestione. Tale materiale deve avere il marchio CE e conforme alle norme sulla sicurezza dei giocattoli. Il concessionario si impegna a presentare all'Ufficio Servizi Sociali copia della fattura del materiale ludico e didattico acquistato;
- allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti;
- alla pulizia ed al riordino di tutti i locali e dei cortili, oltre alla disinfestazione e derattizzazione dei locali interni nell'ambito delle procedure HACCP;
- fornitura del materiale di consumo ed eventuali arredi ed attrezzature ed integrazione/sostituzione di quelli già concessi in uso dal Comune;
- manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, degli arredi e attrezzature

Il Concessionario deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68;

- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della concessione, comprese eventuali periodi di proroghe e/o rinnovi, apposita assicurazione con i massimali di seguito indicati, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La polizza assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche il Comune, per tutti i rischi, anche prodotti per colpa grave, derivanti dall'attività di gestione dei servizi.

Il Concessionario dovrà pertanto procedere alla stipula di polizze assicurative per le tipologie e massimali di seguito riportati:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

€ 3.000.000,00 = per sinistro

€ 3.000.000,00 = per persona

€ 3.000.000,00 = per danni a cose o animali

Responsabilità Civile verso Prestatori d' Opera (RCO)

€ 3.000.000,00 = per sinistro

€ 2.000.000,00 = per persona

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal concessionario o che essi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e alle attrezzature di proprietà del Comune per la durata del contratto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento del servizio.

Le polizze suddette, debitamente quietanziate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura.

Sono comunque a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi.

- d) attenersi per la preparazione e somministrazione dei pasti alle procedure HACCP di cui al D. Lgs. 155/97;
- e) garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo la sicurezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;
- f) garantire la partecipazione del personale ai progetti di educazione alimentare eventualmente promossi dall'Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo;
- g) garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;
- h) individuare un educatore, comunicandone il nominativo al Comune, che dovrà coordinare l'operato degli addetti al servizio e fungere da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- i) garantire eventuali servizi aggiuntivi e migliorie, contenuti nel progetto presentato in sede di gara.

Sono a carico del concessionario i costi del personale, degli indumenti di lavoro, delle forniture, di quanto indicato nel presente articolo. E' fatto divieto assoluto di cessione o concessione del servizio

assunto,in tutto o in parte. Sono invece consentite al soggetto concessionario,previa comunicazione formale al Comune,le forme di collaborazione,di consorzio e di associazione temporanea con altri soggetti a carattere d'impresa,come disciplinate dalla legge,ma che in ogni caso non incidano in alcun modo sulle responsabilità di gestione del servizio oggetto del presente capitolato,responsabilità che sono esclusivamente a carico del soggetto concessionario. Sono altresì ammessi e non richiedono comunicazione preventiva in sede di gara gli incarichi e gli appalti di forniture e di lavori funzionali alla gestione del servizio. In ogni caso, nei confronti del Comune il soggetto concessionario è sempre l'unico responsabile della gestione e del rispetto dei vincoli contrattuali.

ART. 17 - ALTRI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Fra le altre cose,il soggetto concessionario si impegna:

- al rispetto del regolamento comunale di gestione dell'asilo nido,per quanto applicabile alla situazione di concessione;
- a precisare in chiaro in ogni comunicazione verso l'esterno(lettere,stampati,modulistica ecc.) che è concessionario di un servizio pubblico;
- ad assicurare verso il Comune i regolari flussi informativi necessari al monitoraggio dell'andamento del servizio e alla sua valutazione;
- riscossione diretta delle tariffe di frequenza mensile stabilite dall'Ente;

In generale, e fatte salve le eccezioni esposte nel presente capitolato, le mansioni attinenti la gestione del servizio sotto il profilo economico,organizzativo e amministrativo sono di diretta competenza del soggetto concessionario.

ART. 18 – VERIFICHE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'esecuzione del servizio, nei modi ritenuti più idonei ed opportuni.

In particolare, potranno essere fatti controlli al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti del presente Capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Restano di competenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Ulss5 Polesana di Rovigo i controlli igienico-sanitari e nutrizionali.

Il Concessionario è tenuto a presentare una relazione annuale – entro il 31 luglio – contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione.

ART. 19 – PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio. Il personale in organico, educativo e ausiliario, dovrà essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente garantendo altresì il rapporto educatori/bambini previsto dalla L.R.32/1990 e s.m.i..

Il cuoco deve essere in possesso del diploma o attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo , in maniera continua. A tal fine il concessionario deve organizzare a suo

carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato.

Tutto il personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti deve essere in possesso del "Libretto Formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari" come previsto dalla vigente normativa regionale (art. 1 L.R. Veneto n. 41/2003 e D.G.R. Veneto n. 438/2004).

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio e comunque entro il 1° settembre di ogni anno educativo, a comunicare i nominativi del personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale.

Il personale educativo, al fine di garantire l'auspicabile continuità, non deve di norma essere sostituito per tutta la durata dell'appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive, devono essere previamente comunicate al Comune.

La figura che svolge la funzione di coordinamento pedagogico deve sempre essere reperibile durante l'orario di funzionamento dell'Asilo Nido. Si richiede inoltre per il coordinatore un'esperienza maturata presso asili nido di almeno cinque anni. Il coordinatore ha il ruolo di responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo ed allegare il curriculum studi e professionale dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

Il Concessionario si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale, sia educativo che addetto ai servizi, assente per malattia, ferie, ecc. con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, senza creare vuoti nell'organico ed in modo da assicurare la continuità del servizio ed il rispetto del rapporto operatori/utenti.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- informare il Comune con congruo preavviso, come previsto dalle vigenti leggi (art.2, comma 5, legge n.146 del 12/06/1990);
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario deve applicare nei confronti dei lavoratori/trici occupati nella gestione del servizio le condizioni retributive e normative risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore. Il Concessionario si obbliga a rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Al fine di assicurare continuità del servizio, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante (art.50 del D.Lgs.50/2016). Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la ditta subentrante deve comunque attenersi a tale indicazione. Il Comune è esonerato da responsabilità per infortuni che possano accadere al personale ed agli utenti, fatto salvo per le cause che siano imputabili alla diretta competenza comunale.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Taglio di Po risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 21 - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n.155/1997 e alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria la ditta deve individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per l'Asilo Nido Comunale.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dalla ditta e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

La ditta dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

ART. 22 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie direttamente all'aggiudicatario e saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale .

Considerata la facoltà degli utenti di presentare la certificazione I.S.E.E. per una riduzione della retta, si precisa che al Concessionario verrà corrisposta da parte del Comune, su presentazione di regolare fattura, la differenza tra il costo della retta mensile e l'importo versato da ogni utente, al fine di garantire la tariffa intera al Concessionario che gestirà il servizio. In tal modo il Concessionario incasserà per ciascun utente l'intera tariffa.

Al Concessionario il corrispettivo mensile spetterà in misura ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese;
- b) per i bambini che vengono ritirati prima del 15° giorno dell'ultimo mese frequentato;
- c) per i bambini con assenze, nel mese, superiori ai 15 giorni.

Il corrispettivo sarà inoltre ridotto del 25% per ogni settimana di chiusura del Nido conseguente a festività natalizie, pasquali ecc.

Il corrispettivo determinato si intende onnicomprensivo di quanto dovuto per la fornitura dell'intero servizio appaltato alle condizioni del presente Capitolato, così come da offerta presentata dalla Ditta.

Il numero massimo previsto degli utenti (30) non costituisce obbligo contrattuale. Esso potrà variare – in diminuzione - in base alle domande.

Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente al concessionario.

Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penalità applicate.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, fatti salvi i tempi necessari all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 23 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Nell'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti ed il presente capitolato. Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate penalità in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

Ogni inadempienza alle clausole previste dal presente capitolato e alle modalità e condizioni generali previste dal contratto, comporterà l'applicazione prevista dal combinato disposto degli artt. 298 e 145 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di accertate omissioni, la ditta riceverà la contestazione in forma scritta, con l'indicazione dell'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale prevista. La ditta ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni previste.

L'Amministrazione provvederà a trattenere l'ammontare dell'eventuale penalità in sede di liquidazione del corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento di applicazione della penalità, fermo restando la facoltà del Comune di applicare le sanzioni mediante incameramento della cauzione, oppure, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze o comportamenti omissivi ripetuti o di violazioni di legge attinenti lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale la ditta si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni; trascorso tale termine e valutate non opportune le giustificazioni addotte, l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto - previa notificazione alla ditta - e all'incameramento del deposito cauzionale.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, le seguenti ipotesi:

- sospensione e comunque mancata esecuzione del servizio, salvo che per forza maggiore;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- somministrazione di alimenti avariati, scaduti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, alla regolarità contributiva, assicurativa, mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito la partecipazione alla gara;
- stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

L'ente appaltante potrà disdire l'appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con congruo preavviso, senza oneri a favore dell'affidatario. L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla gara d'appalto e dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi nonché per scarsa domanda dell'utenza.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le relative imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 26 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio o, comunque, di cedere a terzi il contratto.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si fa presente che per quanto attiene il trattamento dei dati, sia il Comune che la ditta affidataria sono tenuti ad ottemperare a quanto disposto dalle norme contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n.

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Taglio di Po.

La ditta tratterà i dati relativi all'utenza unicamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, in qualità di titolare autonomo.

ART. 26- CONTROVERSIE

Per ogni controversia non risolvibile in via amministrativa è competente il Giudice del Tribunale di Rovigo.

ART. 28 – CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di inosservanza e/o inadempimento del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., le seguenti:

- in caso di violazione , anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- in caso di mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socio assistenziali e socio educativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza ai lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- in caso di sospensione, anche parziale, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente capitolato;
- in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

ART. 29- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.